

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Un caso operativo di scissione e gli adempimenti connessi – II° parte

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

In un [precedente intervento in questa rivista](#) abbiamo avuto modo di ricordare quali sono gli step operativi per mettere in atto una **scissione proporzionale a favore di una società neo costituita**, avendo particolare riguardo al **progetto di scissione**.

In questo ulteriore intervento, invece, analizziamo gli **ulteriori step obbligatori** per procedere con l'operazione di scissione. Si tratta, nello specifico, dell'elaborazione della **situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo, della perizia di stima, del deposito presso il Registro imprese e della delibera**.

In relazione alla **redazione della situazione patrimoniale**, dobbiamo ricordare che l'**organo amministrativo** delle società partecipanti alla scissione deve redigere, secondo quanto previsto dall'[articolo 2506-ter cod. civ.](#), una **situazione patrimoniale** e una **relazione illustrativa** in cui illustra e giustifica il progetto di scissione ed in particolare i **criteri di attribuzione delle azioni o quote**.

L'[articolo 2501-quater](#), pur disciplinando la fusione, prevede che la situazione patrimoniale delle società stesse sia riferita ad una **data non anteriore di oltre centoventi giorni** al giorno in cui il **progetto di scissione viene depositato nella sede della società**.

La norma stessa consente, poi, di **sostituire la situazione patrimoniale** col **bilancio dell'ultimo esercizio** se questo è stato chiuso **non oltre sei mesi prima** del giorno del deposito del progetto di scissione presso la sede della società ovvero pubblicato sul sito internet della stessa.

Esistono, però, alcune ipotesi di **esonero** dalla **redazione della situazione patrimoniale** e della **relazione illustrativa** dello stesso organo amministrativo, ad esempio l'ipotesi in cui vi

rinuncino all'unanimità i soci.

Per ulteriori **esoneri** si rinvia agli [articoli 2501-quarter, comma 3, 2501-quinquies, comma 4, 2506-ter, comma 3](#) e [2506-ter, comma 4, cod. civ.](#)

La **situazione patrimoniale**, se redatta, deve essere **allegata** al progetto di scissione e deve rimanere **depositata** presso la sede delle società partecipanti alla scissione nei **30 giorni che precedono la decisione in ordine alla scissione**, in modo che i soci possano prenderne visione e trarne **copia gratuita**.

Il termine dei trenta giorni è posto nell'interesse dei soci, per cui questi possono **rinunciarvi**.

Il progetto e la situazione patrimoniale, se presente, dovrà essere **depositata presso il Registro delle imprese**. Successivamente al deposito, potrà essere inoltrato un sollecito al Registro delle imprese per ottenere l'iscrizione e procedere alla **delibera di scissione presso il notaio** nel più breve tempo possibile.

Per quanto concerne, invece, la **redazione della perizia di stima (ex articolo 2501-sexies cod. civ.)**, ricordiamo come alle operazioni di **scissione** sia applicabile l'[articolo 2501 sexies cod. civ.](#), relativo alla **relazione di stima in caso di fusione**.

La perizia di stima deve esaminare la **congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote** e deve indicare il **metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio** proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi, nonché eventuali difficoltà di valutazione.

Il legislatore ha però escluso la necessità della relazione quando la scissione avviene mediante la **costituzione di una o più nuove società** e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

È altresì possibile **evitare la redazione della perizia di stima** con il consenso unanime dei soci.

Una volta elaborati i documenti, come già segnalato, è necessario **depositare il progetto di scissione presso la sede sociale e il registro delle imprese**, ovvero pubblicarlo sul sito Internet della società a norma dell'[articolo 2501-ter, commi 3 e 4, cod. civ.](#)

La possibilità di pubblicare il progetto sul sito internet è stata concessa dal **D.Lgs. 123/2012**, in vigore dal **18 agosto 2012**.

L'[articolo 2501 septies cod. civ.](#), richiamato dall'[articolo 2506-ter cod. civ.](#), prevede che il progetto di scissione, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione, nonché le situazioni patrimoniali delle stesse ove redatte, devono **restare depositate in copia nella sede delle società partecipanti alla scissione**, ovvero **pubblicate sul sito Internet delle stesse**, durante i **trenta giorni** che precedono la decisione in ordine alla scissione, **salvo che i**

soci rinuncino al termine con consenso unanime. I soci hanno **diritto** di **prendere visione** di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

La **scissione** poi richiede la **delibera notarile**. Tra l'iscrizione del progetto nel Registro delle imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione, come già segnalato, devono intercorrere **almeno trenta giorni**, salvo che i **soci rinuncino al termine con consenso unanime**.

A questo punto la scissione, quanto meno per quanto riguarda lo "sforzo" professionale, è "quasi" terminata, salvo il decorso del termine per consentire l'eventuale **opposizione** alla stessa da parte dei **creditori**.

L'**opposizione dei creditori** è, infatti, disciplinata dall'[articolo 2503 cod. civ.](#), richiamato dall'[articolo 2506 ter cod. civ.](#)

In particolare, è previsto che la scissione possa essere attuata solo **dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502 bis cod. civ.** ossia dell'iscrizione della delibera di scissione nel registro delle imprese.

Il termine di 60 giorni può non trovare applicazione in presenza di determinati requisiti (ad esempio se vi è il **pagamento dei creditori** che non hanno dato il consenso, ovvero il **deposito delle somme corrispondenti presso una banca**).

L'ultimo passaggio a chiusura della scissione è l'atto, disciplinato dall'[articolo 2504 cod. civ.](#), relativo alla **fusione**, richiamato dall'[articolo 2506-ter cod. civ.](#) in tema di **scissione**.

La norma prevede espressamente che la scissione deve risultare da **atto pubblico**. L'atto di scissione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società risultanti dalla scissione, **entro trenta giorni, nell'ufficio del Registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla scissione**.

Il deposito viene fatto dal notaio e deve avvenire anche per conto delle società che eventualmente nascessero a seguito dell'operazione. L'**atto di scissione** completa l'operazione iniziata con il deposito del progetto a cura degli amministratori.